

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Mauro Orlandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Gian Luca Greco | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Avv. Emilio Girino | Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato (Estensore) |

nella seduta del 12 marzo 2013, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Tra il 2004 e il 2009, la società odierna ricorrente stipulava con la banca resistente i quattro contratti di seguito richiamati in ordine cronologico:

- 13 dicembre 2004: contratto di locazione finanziaria per l'acquisto di un immobile con canoni mensili indicizzati all'Euribor 3 mesi 365 base 2% (di seguito: Contratto n.1), rinegoziato il 18 febbraio 2008 tramite scrittura privata con allungamento del piano finanziario;
- 14 dicembre 2004: contratto di locazione finanziaria per la realizzazione di opere sull'immobile oggetto del contratto precedente e con medesima indicizzazione dei canoni (di seguito: Contratto n.2), rinegoziato il 18 febbraio 2008 tramite scrittura privata con allungamento del piano finanziario;
- 19 febbraio 2008: contratto di leasing strumentale con canoni mensili indicizzati al Libor Chf 3 mesi 362 base 2,6%, rischio cambio EUR/CHF con rapporto 1,623 (di seguito: Contratto n.3)
- 20 febbraio 2009: subentro a contratto di leasing immobiliare con canoni mensili indicizzati al Libor Chf 3 mesi 365 base 1,25%, rischio cambio EUR/CHF con rapporto 1,5950 (di seguito: Contratto n.4).

Il 21 giugno 2012 la ricorrente presentava reclamo alla resistente rilevando come, in seguito ad analisi svolte da un consulente all'uopo nominato, fossero emersi errori in ognuno dei quattro contratti sia nell'indicizzazione trimestrale sia in quella del rischio cambio, tali da aver comportato per la ricorrente un maggior esborso di € 22.648,26 oltre IVA, di cui chiedeva pronto ristoro.



Non avendo ottenuto riscontro al reclamo, la ricorrente presentava ricorso in data 27 settembre 2012 e precisava, con riguardo al metodo di calcolo utilizzato dal proprio consulente, come la quota di capitale residua fosse stata rilevata sulla base di un programma finanziario ritenuto veritiero, non avendo avuto la ricorrente possibilità di verificare i conteggi della resistente che si era rifiutata di fornire il piano di ammortamento originale ritenendolo "*documento non fornibile*". Mentre certamente non veritiera si rivelava la quotazione del parametro di indicizzazione dei canoni indicata sulle fatture emesse dalla resistente per l'anno 2009, ben superiore a quella reale, con conseguente maggior addebito/minor accredito per la ricorrente. Alla luce di quanto esposto e ritenendo i conteggi corretti in quanto matematici e dunque non opinabili, la ricorrente domandava a questo Arbitro il rimborso del maggior onere ingiustamente sostenuto, oltre ad interessi legali e rivalutazione sulle somme trattenute dalla resistente per ogni periodo rilevante. Inoltre, ove esclusa la competenza temporale del Collegio, domandava una risposta da parte della resistente alle proprie richieste documentali vuoi tramite riconoscimento del piano finanziario elaborato dal consulente vuoi tramite produzione dell'originale bancario per un confronto, citando a conforto una precedente decisione di questo Arbitro.

In sede di controdeduzioni depositate il 5 novembre 2012, la resistente sollevava una preliminare eccezione di carenza di conoscibilità temporale del Collegio, essendo stati i predetti contratti stipulati tutti in date anteriori al 1.1.2009. Riteneva in ogni caso definita la lite in quanto in data 31 ottobre aveva emesso una nota di accredito ed effettuato il relativo bonifico in favore della ricorrente di € 23.417,12 a fronte della minor richiesta di quest'ultima pari a € 22.648,26. Oltre a ciò, comunicava di aver consegnato alla società ricorrente lo sviluppo del piano finanziario dei 4 contratti e di aver alla stessa trasmesso l'assegno circolare di € 20,00 quale rimborso delle spese per l'odierno ricorso. Chiedeva pertanto a questo Arbitro di dichiarare l'irricevibilità del ricorso ed, in via subordinata, la cessazione della materia del contendere.

DIRITTO

Il Collegio è chiamato a pronunciarsi su un'eccezione sollevata in via preliminare dalla resistente.

L'eccezione desume l'irricevibilità del ricorso dalla circostanza che il medesimo afferisce a contratti stipulati anteriormente al 1 gennaio 2009, termine che, a norma della Sez. I, § 4, 2° alinea Reg. ABF, porterebbe l'odierna controversia al di fuori dell'ambito di conoscenza, *ratione temporis*, di questo Collegio fatti e comportamenti occorsi anteriormente a tale data.

L'eccezione non ha pregio e va disattesa.

E' principio ricevuto da questo Arbitro (cfr., *ex multis* Collegio di Roma, decisioni n. 901/10, 1276/10, 1302/10; Collegio di Milano, decisioni n. 341/11, 520/11, 719/11; Collegio di Napoli, decisioni 766/11 e 810/11) che, in caso di controversia avente ad oggetto un rapporto di durata sorto anteriormente al limite temporale cognitivo posto dal Reg. ABF ma ancora efficace (i.e. produttivo di effetti) successivamente a tale data, occorra aver riguardo al *petitum* onde verificare se esso si fondi su vizi genetici del rapporto (nel qual caso vi sarà incompetenza temporale) oppure su una divergenza tra le parti che riguardi effetti del negozio giuridico prodottisi successivamente al predetto limite (nel qual caso vi sarà competenza temporale). Ora, nel caso di specie, la doglianza del ricorrente si appunta su ritenuti errori di calcolo di canoni di svariati contratti di leasing: errori che si sarebbero ripetuti nel tempo, anche dopo la predetta data limite né la resistente ha



contestato siffatta circostanza del resto pacificamente desumibile *per tabulas*. Ne consegue che il *petitum*, non afferendo ad un vizio genetico del rapporto, bensì ad un comportamento tenuto anche successivamente alla data del 1 gennaio 2009, ricadrebbe, limitatamente agli effetti prodotti a partire da tale data, nella competenza *ratione temporis* di questo Arbitro.

Nella specie, come risulta dalla copiosa documentazione allegata dalla società ricorrente, i contratti hanno generato addebiti erronei ben oltre la data del 1 gennaio 2009 per cui, a partire da detta data, tutti gli addebiti contestati ricadono nella competenza decisionale di questo Arbitro *ratione temporis*. Dal canto suo la ricorrente, dimostrando con ciò di aver ben presente l'anzidetto limite di competenza temporale, ha puntualmente formulato la sua domanda nei seguenti termini: "*dove l'ABF, per limiti temporali non possa intervenire, [...]imporre all'intermediario, nel rispetto delle norme di trasparenza nei confronti della clientela, di rispondere alle richieste della ricorrente*": il che vale di per sé a circoscrivere puntualmente il ricorso nell'alveo temporale di competenza di questo Arbitro.

Nel merito la vicenda ricalca, in tutto e per tutto, la dinamica di svariate, consimili controversie che hanno visto ripetutamente convenuta dinanzi a questo Collegio la banca odierna resistente. Controversie che, in quei casi come in questo, concernono i ripetuti errori in cui la resistente sarebbe incorsa nel calcolo delle indicizzazioni di contratti di leasing stipulati con la clientela.

Nello specifico, tuttavia, la resistente, a fronte della richiesta della ricorrente di vedersi riaccreditare, a fonte dei predetti errori di conteggio occorsi su una pluralità di contratti di locazione finanziaria, un importo pari a 22.648,26 oltre Iva, ha spontaneamente riconosciuto un importo superiore pari a 23.417,12 (consta agli atti la contabile di disposizione del bonifico con tanto di numero di CRO). Donde la richiesta della resistente, rivolta a questo Arbitro, di voler dichiarare cessata la materia del contendere.

Siffatta richiesta non può essere accolta, vuoi perché non è chiaro se e in che misura tale pagamento soddisfi appieno la richiesta della ricorrente (la maggior somma indicata non è stata infatti accompagnata da alcuna esplicitazione del calcolo che ha condotto al riconoscimento di quell'importo) vuoi perché la ricorrente fra le sue domande, ha altresì incluso la già sopra ricordata richiesta di imporre all'intermediario la resa di una risposta ed ha rivolto invito all'intermediario a "*riconoscere*" il piano di ammortamento utilizzato nei calcoli o "*in alternativa di fornire il proprio per un confronto*". Domande ulteriori che il Collegio reputa in qualche misura assorbibili, nel senso che la seconda contiene la prima. Prescindendo dalla genericità di un pronunciamento che si risolvesse in un vago ordine di rispondere, non è chi non veda come, per vero, l'unica vera misura idonea a consentire la soluzione del problema di conteggio che occupa l'odierno contendere consista propriamente nella consegna del piano di ammortamento utilizzato dalla banca resistente, ossia del solo documento che permetterebbe alla ricorrente di verificare i calcoli operati dalla banca e di confrontarli coi propri.

Né la circostanza dell'intervenuto "spontaneo" pagamento in eccesso può rivelarsi dirimente. Al contrario siffatto pagamento, che di per sé costituisce la miglior prova del torto della resistente, rende quanto mai verosimile la circostanza che gli errori siano stati gravi e ripetuti e proprio la discordanza in eccesso, rispetto ai conteggi della ricorrente, è testimone dell'impossibilità di quest'ultima di pervenire ad un corretto ricalcolo in difetto della comunicazione del piano di ammortamento elaborato dalla resistente. Anzi, è pure fortemente probabile che quel riconoscimento in eccesso, inusuale da parte di una resistente, possa essere spia di un ancor più ampio margine di errore il cui preciso accertamento non si renderà tuttavia possibile in assenza di una trasparente ed eloquente comunicazione in dettaglio dei conteggi effettuati.



Venendo quindi alla domanda della ricorrente tesa ad ottenere il piano di ammortamento, la resistente ha giustificato il diniego del rilascio sulla base dell'affermazione per cui il piano stesso costituirebbe un documento contrattuale. Questo Collegio, negli analoghi, replicati e replicanti contenziosi che hanno come protagonista l'odierna resistente, ha già avuto modo di considerare la giuridica inconsistenza di siffatta tesi. In particolare è stato da questo Collegio osservato (dec. n. 3138/2012 che a sua volta richiama la dec. n. 644/2010) come tale qualificazione contrasti "in modo frontale" con il precetto di cui all'art. 1374 c.c. Osservazione che nelle circostanze indusse il Collegio a richiamare l'attenzione della resistente circa l'opportunità di astenersi in futuro dal sollevare eccezioni palesemente infondate.

Nell'auspicio che la resistente sappia, in futuro, far tesoro del suggerimento di questo Arbitro, giova forse chiarire, in termini definitivi, come il piano di ammortamento, pur se non riversato in un formale allegato al contratto, sia un documento riassuntivo dell'evoluzione del rapporto costruito dallo stesso intermediario sulla base dei precetti, delle pattuizioni e delle condizioni negoziali, sicché esso, ad ogni effetto, integra un documento a contenuto contrattuale la cui rimessione al cliente è di per sé doverosa e lo diviene, a maggior ragione, nel caso in cui il cliente sollevi dubbi o contestazioni circa la correttezza dei conteggi effettuati dall'intermediario.

Ne deriva che il ricorso, per come dianzi delimitato nella sua portata, meriti accoglimento con conseguente obbligo per la resistente di trasferire alla ricorrente il piano di ammortamento relativo al contratto di leasing oggetto di lite.

In considerazione del reiterato comportamento, la cui estrema opacità nuoce gravemente vuoi alla correttezza del rapporto con la clientela vuoi all'immagine stessa della resistente e, più generale, alla reputazione e credibilità dell'intero sistema bancario, questo Collegio rivolge la ferma raccomandazione alla resistente di voler prestare maggior attenzione ed esplicitare maggior professionalità nell'esecuzione dei contratti della clientela nonché a soddisfare, con prontezza e con massima trasparenza, ogni richiesta informativa, senza trincerarsi dietro a inconsistenti formalismi il cui unico risultato è il peggioramento della relazione coi propri clienti e la moltiplicazione del contenzioso.

P.Q.M.

Il Collegio, tenuto conto di quanto dichiarato dall'intermediario, accoglie la parte residua del ricorso e dispone che l'intermediario stesso consegni alla ricorrente il piano di ammortamento richiesto. Il Collegio delibera, altresì, di rivolgere all'intermediario, ai sensi di cui in motivazione, indicazioni utili a favorire le relazioni con la clientela.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, essendo già stato riconosciuto alla ricorrente l'importo di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO